

Pagamento di canone di locazione eccedente quello legale o concordato
- Prova del maggiore versamento per intervalli di tempo non
corrispondenti alla intera durata del rapporto - Prova presuntiva per
i periodi intermedi - Violazione del divieto di "praesumptio de
praesumpto" - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n.
12866 del 22/06/2015

Nel giudizio di ripetizione di indebito instaurato dal conduttore, il
giudice può trarre la prova del pagamento di canoni di locazione in
misura eccedente quella concordata o quella legale, senza violare il
divieto di "praesumptio de praesumpto", allorché, essendo stato
provato con documenti e testimoni il versamento di somme maggiori del
canone contrattuale, o di quello dovuto ai sensi della legge 27 luglio
1978, n. 392, per periodi di tempo non corrispondenti all'intera
durata del rapporto, ritenga presuntivamente provato il versamento,
anche per i periodi intermedi, di un canone mensile di quello stesso
importo.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12866 del 22/06/2015